



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 000062 Seduta del 26 MAG 2010

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI Vice Presidente
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario *Marco Pilloni*

Su proposta dell'Assessore *Giulio De Capitani*

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. VIII/11288 DEL 10/02/2010

CORRETTO
D'UFFICIO

Il Dirigente

Dr.ssa *Enrica Gennari*

Il Direttore Generale

Dr. *Paolo Esposito*

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 3 pagine di allegati,

parte integrante *M*

Prot. n.39 del 06.05.2010



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- il Regolamento (CE) n.1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commisione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

VISTA la l.r. n.1/2007 “Strumenti di competitività delle imprese e il territorio della Lombardia” e in particolare:

- l'art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi di crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia, tra i quali il “credito“, inteso come l'insieme degli interventi di facilitazione all'accesso alle risorse finanziarie da parte delle imprese anche attraverso il potenziamento degli strumenti di garanzia ovvero agevolazioni consistenti in incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e in ogni altra forma di sostegno finanziario;
- l'art. 3 comma 1, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad attivare gli strumenti previsti all'art. 2 prevedendo in particolare che l'attuazione degli obiettivi della legge possa avvenire attraverso la stipula di specifici accordi attuando direttamente le azioni e definendo per ognuna le specifiche modalità, lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari, le modalità per la valutazione di efficacia delle azioni;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ed in particolare:

- il capo V Azioni congiunturali relativamente all'articolo. 16 (Interventi di mercato) con cui si dispone che la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, comprese la erogazione, la contabilizzazione e la rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale;
- l'art.27 che identifica quali strumenti finanziari per l'azione regionale in ambito agricolo: contributi in conto capitale, contributi in conto corrente, premi, aiuti e indennità anche a valenza compensativa, fondi di rotazione, contributi in conto abbattimento interessi e garanzie, stabilendo per l'utilizzo degli stessi, la stipula di convenzioni con il sistema bancario;
- l'art.28 che istituisce un fondo per interventi nel settore primario;





Regione Lombardia LA GIUNTA

RITENUTO che gli obiettivi generali di sviluppo di competitività del sistema produttivo lombardo fissati con la l.r. 1/2007 e quelli più specifici di sviluppo del comparto agricolo previsti dalla l.r.31/2008 possano essere, in questo momento di congiuntura finanziaria negativa, efficacemente raggiunti attraverso l'attivazione di iniziative che facilitino l'accesso al credito;

RITENUTO alla luce del combinato disposto delle l.r.1/2007 e 31/2008 che tali strumenti debbano essere attivati dalla Giunta regionale attraverso accordi con il sistema finanziario e l'attivazione di tutti gli strumenti necessari a consentire la massima semplificazione e minore costo per l'accesso alle risorse finanziarie;

VISTI:

- Il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII' Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2005 n. VIII/25 che tra le grandi priorità a sostegno della competitività del Sistema Lombardia indica il miglioramento delle condizioni di accesso al credito;
- Il Documento di Programmazione economico Finanziaria Regionale 2009-2011, approvato con D.C.R. n. VIII/685 del 29 luglio 2008, che tra le politiche a sostegno della competitività delle imprese promuove l'accesso al credito anche attraverso il rafforzamento del sistema delle garanzie;
- Il Documento di Programmazione economico Finanziaria Regionale 2010, approvato con D.C.R. n. VIII/870 del 29 luglio 2009;

VISTE:

- la Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
- le successive Comunicazioni del 25 febbraio 2009, del 31 ottobre 2009 e del 15 dicembre 2009 che modificano la Comunicazione del 22 gennaio 2009;

PRESO ATTO che la Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009 e successive modifiche:





Regione Lombardia

LA GIUNTA

- è adottata facendo seguito alla comunicazione della commissione al consiglio del 22 luglio 2009 sulla situazione del mercato lattiero nel 2009 (SEC82009) 1050 ed ai risultati della riunione del consiglio dei ministri “agricoltura” del 7 settembre 2009;
- prevede che le misure di aiuto di stato di cui alla stessa comunicazione debbano essere notificate alla commissione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. VIII/11288 del 10/02/2010 avente ad oggetto “Determinazioni in merito agli aiuti di stato temporanei (base giuridica comunicazione della commissione europea 2009/c 261/02) a sostegno dell’accesso al finanziamento delle imprese agricole in difficoltà per l’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

PRESO ATTO dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 29 aprile 2010, di modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 che costituisce il necessario presupposto al fine dell’istituzione dell’aiuto di stato e della sua relativa notifica per quanto attiene gli interventi di cui al presente provvedimento;

VISTA la decisione n. C(2010) 715, del 1° febbraio 2010, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, le misure di cui al sopra citato decreto (aiuto n. 706/2009);

PRESO ATTO che con la richiamata deliberazione Giunta regionale n. VIII/11288 del 10/02/2010 si disponeva tra l’altro:

- l’adesione al regime di aiuto istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di approvazione che modificando il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 costituisce il necessario presupposto al fine dell’istituzione dell’aiuto di stato e della sua relativa notifica per quanto attiene gli interventi di cui al presente provvedimento;
- che, per quanto attiene l’applicazione dei regimi di aiuti istituito di cui al punto 1, dovranno essere garantite le condizioni previste dalle comunicazioni della commissione e dai decreti del Presidente del Consiglio sopra richiamati nonché dalle relative decisioni di autorizzazione da parte della Commissione Europea;
- che l’efficacia dello stesso provvedimento, per quanto attiene l’adesione ai predetti regimi di aiuto di



Regione Lombardia
LA GIUNTA

cui al punto 1, fosse subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea delle decisioni di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108 del trattato CE;

- che, in alternativa ai regimi di aiuto di cui al punto 1, istituiti ai sensi del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, potrà farsi riferimento ai regimi de minimis di cui al Regolamento (CE) n.1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007 ovvero di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006;
- che in attuazione di quanto previsto ai punti precedenti siano attivati interventi finanziari che si sostanzino nella erogazione, una tantum, alle imprese di sovvenzioni per un massimo di 500.000,00 euro o di 15.000,00 euro in caso di aiuto concesso alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nelle forme di seguito indicate:
 - a. erogare un'anticipazione fino ad un massimo del 70% dei contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. CE 73/2009 per la campagna 2010 nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Reg. CE 1290/2005 e al Reg. CE 1122/09;
 - b. attivazione di altre forme d'intervento secondo opportunità, comunque nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DATO ATTO che l'attuazione di quanto previsto al punto 5 lettera a) del dispositivo della DGR VIII/11288/2010 è stata assicurata con decreto del direttore generale all'agricoltura n. 2103 del 08/03/2010 avente ad oggetto attuazione della dgr n. VIII/11288 del 10/02/2010 "Determinazioni in merito agli aiuti di stato temporanei (base giuridica comunicazione della commissione europea 2009/c 261/02) a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese agricole in difficoltà per l'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" – approvazione delle modalità di concessione del finanziamento correlato al regime di pagamento unico di cui al reg. CE 73/2009;

RITENUTO necessario adottare iniziative finalizzate a dare attuazione a quanto previsto al punto 5 lettera b) del dispositivo della dgr VIII/11288/2010 ed in particolare attivare una misura consistente nella creazione di un fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;

RITENUTO di specificare gli obiettivi, le caratteristiche e le modalità operative del Fondo, nell'Allegato A





Regione Lombardia LA GIUNTA

parte integrante del presente atto;

RICHIAMATA la convenzione quadro sottoscritta tra la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. in data 1° febbraio 2006, in attuazione del “IV Provvedimento Organizzativo – VIII legislatura” approvato con D.G.R. n. VIII/001476 del 22 dicembre 2005, che delinea le condizioni base per l’avvalimento di Finlombarda S.p.A. quale struttura di riferimento *«per l’assistenza ed il supporto alle politiche regionali per le imprese, per le infrastrutture, per i servizi di pubblica utilità, la sanità ed il welfare, in qualità di promotore, coordinatore, consulente qualificato ed attuatore degli interventi programmati»*;

RICHIAMATO l’art.14 della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 che al comma 2 prevede che “con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dei fondi in gestione presso Finlombarda S.p.A”;

VISTA la DGR n. VIII/09141 del 30 marzo 2009 di disciplina dei criteri e delle modalità di funzionamento dei fondi in gestione presso Finlombarda S.p.A.;

RITENUTO pertanto che Finlombarda S.p.A. presenti le caratteristiche istituzionali idonee a conferirle il ruolo di strumento operativo per l’attuazione delle politiche regionali, nella gestione del sostegno finanziario alle imprese;

CONSIDERATO che sussistono in capo a Finlombarda S.p.A i requisiti individuati dalla giurisprudenza quale presupposto di legittimazione all’affidamento diretto dei servizi, ed in particolare: totalità del capitale sociale in possesso della Regione Lombardia, nomina della maggioranza degli organi, prevalenza del fatturato societario proveniente da incarichi da parte dell’ente pubblico, nonché, da ultimo, la circostanza che lo Statuto della società prevede espressamente che l’unico socio possa essere la Regione Lombardia;

CONSIDERATO che Finlombarda S.p.A. svolge consolidata attività di gestione ed amministrazione di fondi regionali, statali e comunitari, in conformità all’articolo 3, comma 1, della convenzione quadro;

RITENUTO quindi di stabilire che Finlombarda S.p.A. può intervenire quale gestore del Fondo con le modalità che saranno convenute con Regione Lombardia con lettera di incarico;

CONSIDERATO che per l’assistenza tecnica, l’istruttoria e l’erogazione dei contributi previsti dal bando i cui criteri sono indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, si ritiene opportuno avvalersi del supporto della società regionale Finlombarda S.p.A. nell’ambito e nei limiti della convenzione quadro e che occorre provvedere quindi alla costituzione presso la stessa di un fondo specifico tale scopo;

DATO ATTO che la spesa relativa agli interventi oggetto del presente trova copertura così come di seguito:

- euro 1.389.408,30 a valere sul UPB 3.7.1.2.34 capitolo 5775 del bilancio 2010;





Regione Lombardia
LA GIUNTA

- euro 2.000.000,00 che troveranno disponibilità finanziaria a seguito di prelievo dal Fondo Unico Nazionale (FUN) e stanziato sul capitolo 3.3.2.3.381.6906 Fondo Unico delle politiche regionali per la competitività dell'industria, per le PMI e per la cooperazione;

DATO ATTO che le spese per le attività di assistenza tecnica, di istruttoria e di erogazione dei contributi sono a carico della dotazione finanziaria complessivamente destinata al finanziamento degli interventi;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di costituire, valendosi di quanto previsto con la legge regionale n.1/2007, con legge regionale n. 31/2008 e con legge regionale 33/2008, il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione di quanto disposto con al punto 5 lettera b) del dispositivo della DGR VIII/11288/2010.
2. Di demandare a Finlombarda S.p.A., in conformità agli obiettivi, alle caratteristiche ed alle modalità operative specificate dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'assistenza tecnica, la redazione del regolamento di accesso al fondo, la gestione del Fondo medesimo, lo svolgimento delle attività contabili e di erogazione delle provvidenze finanziarie concesse, la conduzione dei rapporti con gli enti, sulla base di apposita lettera di incarico stipulata con la D.G Agricoltura.
3. Di rinviare a specifica lettera d'incarico a Finlombarda S.p.A. la definizione delle modalità per la gestione operativa del Fondo medesimo e dei finanziamenti ai beneficiari del Bando.
4. Di dare atto che le spese per le attività istruttorie e di erogazione dei contributi sono a carico della dotazione finanziaria complessivamente destinata al finanziamento degli interventi.
5. Di approvare i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

Marco Pilloni



CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO "FONDO PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AL CREDITO DI FUNZIONAMENTO"

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. OBIETTIVI | <ul style="list-style-type: none"> • Attivare uno strumento finanziario specificatamente dedicato al sostenimento delle imprese agricole agevolando la richiesta di finanziamenti per il credito di funzionamento. |
| 2. RISORSE | <ul style="list-style-type: none"> • Euro 3.389.408,30 al netto di quanto accordato per l'assistenza tecnica, l'istruttoria e la gestione del fondo. |
| 3. TEMPI | <ul style="list-style-type: none"> • Le domande possono essere presentate a partire dalla data di apertura del bando fino al 31 dicembre 2010. |
| 4. PROCEDURA | <ul style="list-style-type: none"> • Procedura telematica; • La domanda dovrà essere trasmessa dalla Banca a Finlombarda S.p.A. entro il termine di 2 mesi dalla data di decorrenza del finanziamento; • La domanda di ammissione, a pena di inammissibilità, dovrà essere inoltrata dalla Banca in formato elettronico a mezzo di specifica procedura informatica; • Ai fini del rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, fa fede la data ed il numero di protocollazione attribuito da Finlombarda all'inoltro informatico. |
| 5. SOGGETTI PROPONENTI | <ul style="list-style-type: none"> • Hanno titolo a presentare domanda di contributo imprese agricole attive nella produzione di prodotti agricoli, con sede legale e operativa in Lombardia. |
| 6. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI | <ul style="list-style-type: none"> • Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo interessi è stabilito in 20.000,00 Euro ed il massimo in 100.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60 mesi (preammortamento max 12 mesi); • Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento; • Spese ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bisogni di funzionamento dell'impresa; |
| 7. CRITERI DI AMMISSIBILITA' | <ul style="list-style-type: none"> • Presentazione della domanda entro i termini e le modalità previsti da regolamento di attuazione; |
| 8. INTENSITA' DI AIUTO | <ul style="list-style-type: none"> • Contributo in conto interessi pari a 200 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato; • Contributo determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale calcolato al tasso di riferimento europeo; |
| 9. ENTITA' CONTRIBUTI | <ul style="list-style-type: none"> • L'entità dei contributi concedibili non potrà essere superiore ad Euro 15.000,00. |
| 10. IMPEGNI BENEFICIARI | <ul style="list-style-type: none"> • Regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento; |



| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. NORME AIUTI DI STATO | |
| <p>A. GENERALI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Gli aiuti siano in forma di regime • Gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1535/2007 • L'aiuto sia concesso entro il 31/12/2010 • L'aiuto sia destinato all'intero settore della produzione primaria di prodotti agricoli e non sia limitato a sottocategorie del medesimo settore • L'aiuto non consista in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscano prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati • L'aiuto non sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati • L'Amministrazione nell'attuazione dell'aiuto assicura il rispetto delle disposizioni relative al "Monitoraggio e relazioni" di cui all'articolo 9 del DPCM del 3/06/2009 |
| <p>B. BENEFICIARIO</p> | <p>I beneficiari dell'aiuto sono le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli che non erano in difficoltà alla data del 1/07/2008. Ai fini della concessione dell'aiuto sia acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi sul fatto che la stessa non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30/06/2008. Sono considerate in difficoltà le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà"; e le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (CE) n. 800/2008.</p> <p>L'aiuto è concesso ad imprese beneficiarie che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22/03/1999. Prima della concessione dell'aiuto sia acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi sul fatto che l'impresa non si trovi nella suddetta condizione.</p> |
| <p>C. ENTITA' AIUTO E CUMULO</p> | <p>L'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 15.000 €, sia calcolato al lordo delle imposte dovute.</p> <p>Prima della concessione dell'aiuto sia acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali aiuti <i>de minimis</i> ricevuti a partire dal 1/01/2008, nonché su altri aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM 3/06/2009 così come modificato dal DPCM in approvazione dopo l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 29 aprile 2010. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio 1/01/2008 al 31/12/2010 non superi i 15.000 €, direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e</p> |



commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'aiuto non può essere cumulato, per i medesimi costi ammissibili, con aiuti di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007.

L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

I suddetti massimali d'aiuto si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dall'Unione europea.

